

RELAZIONE PER L'ADOZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI (DOC. XXVII, N. 5)

(Sezione 1 — Risoluzione).

La Camera,

considerate le indicazioni contenute nella relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari di cui all'articolo 7 delta legge n. 50 del 1999, e tenuto conto delle valutazioni formulate in proposito dalle Commissioni parlamentari permanenti nonché dalla apposita Commissione speciale,

premesso che il processo di semplificazione e di razionalizzazione della normativa richiede un uso permanente e integrato di tutti gli strumenti destinati ad incidere sullo svolgimento dell'attività di produzione legislativa, in tutte le sue fasi,

rilevata l'urgenza di procedere ad un'azione di riordino normativo efficace e duraturo mediante il consolidamento delle normative legislative e regolamentari vigenti in testi unici

impegna il Governo:

a rendere stabile e continua nel tempo l'azione di riordino normativo dedicando costante cura al profili di coordinamento con la legislazione previgente di tutte le proprie iniziative normative e, in particolare, ad accompagnare, secondo le disposizioni del regolamento della Camera (articolo 79), tutti i disegni di legge e gli schemi di atti normativi con una relazione sulla valutazione di impatto normativo che dimostri il rispetto dei principi di necessità, chiarezza e proporzionalità di ciascun intervento; tale relazione dovrebbe costi-

tuire il primo contenuto della più complessa analisi dell'impatto della regolazione (AIR) prevista dall'articolo 6 della legge n. 50 del 1999;

a definire, con il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari previsto dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, un quadro unitario del processo di semplificazione avviato con le leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999, tenendo conto del complesso delle iniziative in corso, previste sia dalla legge di semplificazione 1998 sia da specifiche leggi di settore, individuando, ferme restando le scadenze previste dalle leggi di delega ed autorizzazione e indicate nella tabella B della relazione, per ciascuna di esse tempi, mezzi e risorse necessarie per l'attuazione, ed indicando altresì a quali di queste iniziative intenda dare corso entro i limiti temporali stabiliti dalla legge n. 50 del 1999 e secondo le particolari procedure previste dall'articolo 7 della medesima legge;

ad effettuare l'intervento di semplificazione mediante la predisposizione dei testi unici con riguardo al concreto funzionamento della normativa considerata. Ciò richiede che la prima fase delle operazioni di riordino sia rappresentata da una ricognizione della legislazione vigente nei diversi settori presi in considerazione e dello stato di attuazione della medesima, nonché possibilmente da una attenta verifica del suo impatto sui destinatari delle norme (pubblica amministrazione, cittadini, imprese) da attuarsi mediante l'analisi dei costi sopportati dai destinatari rispetto ai benefici che gli stessi possono trarne;

a presentare alle Camere, durante l'iter di formazione dei testi unici, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori che diano conto, in particolare, degli orientamenti che intende assumere in ordine alla individuazione delle materie che costituiranno oggetto dei testi unici e dei criteri cui intende attenersi per quanto concerne la definizione dei profili organizzativi e procedurali da delegificare, nonché delle eventuali difficoltà riscontrate, consentendo in tal modo alle Commissioni permanenti di esprimere i propri indirizzi su tali questioni, dando così vita ad una delle forme di « raccordo istituzionale » tra Camere e Governo previste dall'articolo 6 della legge n. 55 del 1999;

ad attuare la innovativa previsione contenuta nell'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999 riguardante l'emana- zione di testi unici a carattere « misto », legislativo e regolamentare, mediante la predisposizione contestuale in ciascun set- tore di due distinti provvedimenti di riordino, uno di rango legislativo e l'altro di livello regolamentare, da rifondere in un testo unico misto a carattere ricognitivo che contenga tutte le norme rilevanti per il settore considerato;

a dare priorità, nell'ambito del com- plessivo programma di riordino, agli inter- venti di consolidamento della normativa inerente ai seguenti settori: documenta- zione amministrativa e anagrafica; rap- porto di impiego pubblico del personale

contrattualizzato e non contrattualizzato; finanze e tributi; previdenza; incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali; ur- banistica ed espropriazione; università e ricerca;

a tenere conto nell'azione di riordino e consolidamento della finalità che con essa si intende perseguire, che è quella della migliore conoscibilità delle norme da parte dei loro destinatari. Ciò richiede che la definizione degli ambiti di materia e dei gruppi di norme da comprendere in cia- scun testo unico sia finalizzata allo scopo di rendere più agevole l'accesso alle norme da parte dei cittadini, anche aggregando in uno stesso testo unico norme afferenti a differenti settori normativi;

a promuovere l'operatività di stru- menti informatici che consentano la con- sultazione gratuita da parte dei cittadini sulla rete Internet del testo della legisla- zione vigente aggiornato in tempo reale, destinando ai relativi progetti adeguate ri- sorse finanziarie e dando priorità alle ini- ziative immediatamente attuabili: si indi- cano a tal proposito il progetto « norme in rete » promosso dall'AIPA e la messa a disposizione via Internet a titolo gratuito del testo della *Gazzetta ufficiale*.

6-00119 « Maggi, Siniscalchi, Cananzi, Marongiu, Meloni, Cerulli Irelli, Saona- ra ».

(Testo così modificato nel corso della sedu- ta).

PROPOSTA DI LEGGE: CERULLI IRELLI E SODA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO NON PARLAMENTARI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (4836-B)

(A.C. 4836 - sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 1999 con la seguente: 2001.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.

2. 1. Volontè.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 1999 con la seguente: 2000.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.

2. 2. Volontè.

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE: PAISSAN ED ALTRI; OLIVIERI ED ALTRI; ROMANO CARRATELLI ED ALTRI; FONTAN E GNAGA; NARDINI E MANTOVANI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA TRAGEDIA DEL CERMIS (DOC. XXII, NN. 50-51-52-53-54)

(Doc. XXII - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che, tranciando il cavo della funivia del Cermis, ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo dell'attività di cui alla lettera b).

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1 (Istituzione della Commissione) –
1. È istituita una Commissione parlamen-

tare di inchiesta per indagare sulle eventuali responsabilità politiche e militari nella strage del Cermis, avvenuta in zona Cavalese, nel Trentino-Alto Adige, il 3 febbraio 1998 per opera di un *Prowler* del corpo dei *Marines* degli Stati Uniti d'America e nella quale perirono venti persone.

1. 1. Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e sulle cause con le seguenti: , sulle cause e sulle responsabilità ad ogni livello.

1. 6. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) le responsabilità della catena di comando alleata ed italiana nell'aver autorizzato un piano di volo in contrasto con le più elementari norme di sicurezza;

1. 2. Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) accertare se le Autorità di Governo italiane erano a conoscenza dell'abitudine degli aerei alleati di addestrare i loro piloti

a voli radenti a quote inferiori al consentito e, in caso affermativo, se il loro mancato intervento per far cessare questa pratica non configuri ipotesi di reato;

1. **3.** Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) accertare lo *status* delle basi militari straniere e della Nato sul territorio italiano e la loro conformità o meno con il dettato costituzionale.

1. **4.** Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) le ragioni per le quali la richiesta di giurisdizione della magistratura italiana nei confronti dei *marines* responsabili non sia mai stata formalizzata dal Governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America e se il trattato di Londra sullo *status* dei militari alleati in Italia sia applicabile o meno ai reati di strage.

1. **5.** Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

(Doc. XXII — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi del-

l'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

(Doc. XXII — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari relativi alla fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

(Doc. XXII — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

(Doc. XXII - Sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete

ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

(Doc. XXII - Sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 MARZO 1998 (5027)

(A.C. 5027 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 17 marzo 1998.

(A.C. 5027 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo c, dell'Accordo stesso.

(A.C. 5027 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5027 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DI NAIROBI DEL 15 OTTOBRE 1979, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, FATTO A NAIROBI IL 18 FEBBRAIO 1997 (5042)

(A.C. 5042 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997.

(A.C. 5042 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

(A.C. 5042 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3331 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA LIBANESE SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A BEIRUT IL 7 NOVEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5447)

(A.C. 5447 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.

(A.C. 5447 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5447 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3546 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE, FIRMATA A ROMA IL 17 DICEMBRE 1987, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FATTO A KUWAIT IL 17 MARZO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5454)

(A.C. 5454 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998.

(A.C. 5454 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

(A.C. 5454 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2861 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO AD AMMAN IL 21 LUGLIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4769)

(A.C. 4769 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996.

(A.C. 4769 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4769 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3218 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 25 SETTEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5298)

(A.C. 5298 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.

(A.C. 5298 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5298 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3849 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15 NOVEMBRE 1979 TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, FATTO A BOLOGNA IL 3 DICEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6104)

(A.C. 6104 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

(A.C. 6104 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo modificativo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal Protocollo stesso.

(A.C. 6104 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 14, 135-BIS E 153-TER DEL REGOLAMENTO: MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI E AMPLIAMENTO DEI POTERI E DELLE FACOLTÀ CONFERITE ALLE COMPONENTI POLITICHE DEL GRUPPO MISTO (DOC. II, N. 36, E ALLEGATO)

(Doc. II, n. 36 – Sezione 1)

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA
SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1999

ART. 13.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei deputati di tale Gruppo che non appartengono alle sud-

dette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente.

ART. 14.

Il comma 2 è abrogato.

ART. 135-bis.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a risposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse compo-

menti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.

Dopo l'articolo 153-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 153-ter.

1. Fino alla conclusione della XIII legislatura, nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentate tutte le componenti politiche costituite nel Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché la componente politica costituita nel suddetto Gruppo dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Qualora alcune componenti politiche non risultino rappresentate nell'Ufficio di Presidenza, si procede all'elezione di altri Segretari ad esse appartenenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 6 e 7.

(Doc. II, n. 36 — sezione 2)

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

TESTO A RAFFRONTO (*)

ART. 5.

Proposta n. 4

Riformulare l'articolo 5, comma 4, mantenendo l'esclusione dell'obbligo di rappresentanza dei Gruppi costituiti dopo l'inizio della legislatura nell'Ufficio di Presidenza.

Tassone, Volontè.

(*) Sono qui pubblicati i singoli principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, nell'ordine corrispondente agli articoli del Regolamento ai quali sono riferiti. Le proposte di principi e criteri direttivi — riferite alla proposta di modificazione al regolamento doc. II, n. 36, nel suo complesso — sono pubblicate in apposito fascicolo nella loro integrità e secondo l'ordine di presentazione.

ART. 13.

Proposta n. 13

Riformulare l'articolo 13, comma 2, trasformando le disposizioni contenute nel terzo, quarto e quinto periodo, riguardanti la partecipazione dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo, in disposizioni transitorie valide soltanto per la legislatura in corso.

Cananzi, Palma.

ART. 14.

Proposta n. 14

Modificare l'articolo 14, comma 1, elevando da venti a quaranta deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un Gruppo parlamentare.

Palma, Cananzi.

Proposta n. 13

Modificare l'articolo 14, comma 1, elevando da venti a trenta deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un Gruppo parlamentare.

* Cananzi, Palma.

Proposta n. 16

Modificare l'articolo 14, comma 1, elevando da venti a trenta deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un Gruppo parlamentare.

* Piscitello.

Proposta n. 11

Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che sia autorizzata la costituzione di un Gruppo parlamentare con un nu-

mero di deputati inferiore a venti nel caso in cui ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

Brugger, Caveri, Widmann, Zeller, Detomas, Liotta.

Proposta n. 2

Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che, ove un Gruppo parlamentare discenda al di sotto della consistenza numerica minima stabilita al comma 1 dello stesso articolo, l'Ufficio di Presidenza ne prenda atto e dichiari lo scioglimento del Gruppo medesimo, con effetto dal giorno in cui il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea, e disponendo altresì che i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio di ciascuna legislatura ai sensi del comma 1 dello stesso articolo siano sciolti soltanto qualora discendano al di sotto del numero minimo di quindici deputati.

Lembo.

Proposta n. 7

Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che l'Ufficio di Presidenza abbia facoltà di autorizzare, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, la sussistenza dei Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura, anche quando la loro consistenza discenda al di sotto del requisito numerico ivi previsto, ma comunque entro il numero minimo di dieci iscritti, purché possa individuarsi un sicuro rapporto di detti Gruppi con i risultati elettorali. Tale rapporto è da ritenersi esistente qualora il Gruppo rappresenti un partito che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati in un congruo numero di circoscrizioni, e dette liste abbiano ottenuto un

risultato tale da essere ammesse alla ripartizione dei seggi da attribuire in ragione proporzionale.

Lamacchia, Cè.

Proposta n. 9

Modificare l'articolo 14 prevedendo la costituzione di un Gruppo misto di maggioranza e di un Gruppo misto d'opposizione costituiti dai deputati che dichiarino di voler appartenere all'uno o all'altro o, in mancanza, che rispettivamente votino o meno la fiducia al Governo, ai sensi dell'articolo 94, terzo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di costituire componenti politiche all'interno di tali Gruppi misti, in base alle norme regolamentari previste a questo fine.

Taradash.

Proposta n. 10

Prevedere — modificando l'articolo 14 ovvero, in alternativa, introducendo un'apposita norma transitoria — che le componenti politiche del Gruppo misto aventi consistenza numerica superiore a dieci deputati, e le eventuali future formazioni con identiche caratteristiche, possano costituirsi in componenti autonome dotate di piena soggettività nell'ambito dell'ordinamento della Camera; che, per l'assegnazione di risorse strumentali e finanziarie, le componenti autonome concorrano alla ripartizione proporzionale di un'unica quota assieme al Gruppo misto, e che esse godano di autonomia organizzativa ed eleggano pertanto propri organi direttivi.

Conseguentemente, alle componenti autonome dovrebbero essere riconosciute le seguenti facoltà:

a) diritto di partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo e degli uffici di presidenza delle Commissioni permanenti. Il voto espresso dalle componenti autonome dovrebbe concor-